



(dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'1 giugno 2013)

Ai fini della corrispondenza tra contestazione e decisione, è ammissibile un allargamento del thema decidendum solo allorchè si valutino i medesimi fatti ritualmente contestati al professionista con la delibera di apertura del procedimento disciplinare, a cui dovrà riferirsi ogni attività difensiva (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal COA per fatti diversi da quelli a suo tempo contestatigli con l'apertura del procedimento, perché emersi soltanto in fase avanzata del dibattimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 13 marzo 2013, n. 29